


ALLEGATO AL VERBALE ADUNANZA  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 15 DICEMBRE 2023



FONDAZIONE DELLE COMUNITA' PISTOIESI


REGOLAMENTO DELLE NOMINE

La Fondazione, proponendosi come organismo e contenitore capace di generare sia azioni di progetto che azioni di sistema, è in sintonia con la nuova geografia di alleanze necessarie per rivitalizzare il Terzo Settore, unendo strettamente utilità, coesione sociale e sviluppo economico del territorio. La Fondazione ha l'obiettivo di rappresentare il nuovo motore di innovazione sociale e generativa nelle Comunità della provincia di Pistoia.

La Fondazione si impegna nel promuovere la cultura del dono e, con i frutti del patrimonio costituito dalle donazioni di cittadini, enti pubblici, privati e aziende, lavora per attivare percorsi di utilità sociale, *policies* innovative che costruiscano un sistema di welfare generativo, in collaborazione con tutti gli enti del territorio.

**Articolo 1 - DONATORI, SOSTENITORI ORDINARI E ONORARI**

Gli organi della Fondazione sono composti secondo quanto stabilito dallo Statuto agli articoli: 9 (Assemblea dei Fondatori e dei Donatori); 10 (Consiglio della Fondazione); 13 (Presidente); 14 (Vice Presidente);




15 (Segretario Generale); 16 (Organo di controllo);  
17 (Comitato Tecnico Scientifico).

Concorrono altresì alla vita della Fondazione i **Donatori**  
e i **Sostenitori ordinari e onorari**, come di seguito  
dettagliato:

#### 1.1 - Ingresso in qualità di Donatori

Assumono la qualifica di **Donatore** coloro i  
quali, condividendo le finalità istituzionali della  
Fondazione, ed impegnandosi a promuoverne lo sviluppo e  
la diffusione della attività, nonché il coinvolgimento di  
terzi soggetti interessati a sostenerne l'attività anche  
con finanziamenti ed erogazioni, si impegnino a versare  
alla fondazione un contributo *una tantum*, o ricorrente,  
in misura e con le seguenti modalità:

- **Almeno 20.000 euro** in un unico versamento - in  
questo caso la qualifica di donatore si mantiene  
per 5 anni dalla data dell'erogazione, previa  
comunicazione formale da parte della Fondazione,  
accettazione da parte degli interessati e  
iscrizione nell'apposito libro (art. 7 dello  
Statuto).
- **Almeno 20.000 euro** versati nell'arco di 5 anni - in  
questo caso la qualifica di donatore si mantiene




per 5 anni dalla data di raggiungimento della soglia prevista, previa comunicazione formale da parte della Fondazione, accettazione da parte degli interessati e iscrizione nell'apposito libro (Statuto, Art. 7).

Il Consiglio della Fondazione stabilisce, con una delibera quadro da assumere di norma ad inizio anno, la percentuale da destinare al rafforzamento patrimoniale su quanto sarà raccolto dai donatori.

I soggetti che intendono far parte della Fondazione in qualità di Donatori devono:

- 1) presentare dichiarazione scritta di accettazione al Consiglio della Fondazione, che ratifica l'ingresso del soggetto nell'Assemblea dei Fondatori e dei Donatori una volta verificati i requisiti di onorabilità degli interessati. In caso di rigetto per comprovata mancanza dei requisiti di onorabilità, il Consiglio della Fondazione deve motivare la propria deliberazione. L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere motivata richiesta di riesame al Consiglio della Fondazione, che dovrà esprimersi in via definitiva e insindacabile in occasione della prima successiva convocazione;



2) in caso di soggetto diverso dalla singola persona fisica (per es. Ente, associazione, azienda, gruppo di cittadini di un territorio o altro) indicare nella dichiarazione di accettazione la persona designata a rappresentarlo.


### 1.2 - I Sostenitori ordinari

Sono Sostenitori ordinari tutti quei soggetti che, condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, ne sostengono l'attività con liberalità di importi di minore entità rispetto a quelli minimi previsti per assumere la qualifica di Donatore.

Nel caso in cui i singoli Sostenitori ordinari effettuino liberalità che, nell'arco di 5 anni e cumulativamente, raggiungono un importo pari o superiore al minimo previsto dal regolamento per assumere la qualifica di Donatore, verranno iscritti nell'apposito libro previa comunicazione formale da parte della Fondazione e accettazione da parte degli interessati (Statuto, Art. 7) che sono tenuti ad osservare l'iter previsto all'articolo 3, punti 1 e 2, del presente Regolamento.

### 1.3 - Ingresso in qualità di Sostenitori Onorari

Sono **Sostenitori Onorari** coloro che, essendosi



caratterizzati per particolari meriti nelle attività sostenute dalla Fondazione o particolari contributi, anche intellettuali, alla stessa, vengano designati tali su proposta del Consiglio della Fondazione.


La delibera di accoglimento della proposta, o di suo rigetto, assunta dal Consiglio della Fondazione, motivata, è insindacabile.

## Articolo 2 - REQUISITI PER LE NOMINE

### 2.1 - Cause di ineleggibilità e requisiti di professionalità e onorabilità


Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione:

- coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile (*Cause di ineleggibilità e di decadenza*);
- coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Decreto legislativo n.159/2011 (*Codice antimafia*) e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione: a) per uno dei reati previsti dalle



norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento; b) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e nel Regio decreto del 16 Marzo 1942 n. 267 (*legge fallimentare*) aggiornato al decreto Legge n.59/2016 e convertito con modificazioni dalla legge n.119/2016; c) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero un delitto in materia tributaria; d) per un qualunque delitto non colposo;

- i parlamentari e i consiglieri regionali, i membri del Governo e i componenti delle giunte regionali, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di tre (3) anni;
- i dirigenti apicali di partiti politici e di associazioni sindacali;
- coloro che non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di attività della Fondazione, ad eccezione dei membri dell'Assemblea dei Fondatori e




dei Donatori e dell'Organo di controllo.

La Fondazione garantisce la presenza nei propri Organi di soggetti portatori di assoluta onorabilità, nonché l'adozione di processi di nomina funzionali e trasparenti atti a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente.

## 2.2 - Cause di incompatibilità

Non possono ricoprire incarichi all'interno del Consiglio della Fondazione:


- coloro che hanno assunto cariche direttive nell'ambito di partiti e movimenti politici e di associazioni sindacali, rivestite al momento della nomina o che non siano cessate da almeno ventiquattro mesi;
- I dipendenti della Fondazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno, nonché il coniuge e i parenti sino al terzo grado incluso dei medesimi;
- I membri del Parlamento italiano e del Parlamento Europeo, del Governo, della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di ventiquattro mesi;
- I membri della Commissione Europea, della



Magistratura ordinaria e speciali e degli organi delle Autorità indipendenti, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;

- I presidenti, gli assessori e i consiglieri delle Regioni, i presidenti e i consiglieri delle Province, il sindaco e i consiglieri delle Città metropolitane, il sindaco, gli assessori e i consiglieri dei Comuni, i componenti dei corrispettivi organi di Consigli circoscrizionali, Municipi, Unioni di Comuni, Comunità montane e gli altri enti associativi o consortili locali dagli stessi istituiti o costituiti, i presidenti e i consiglieri di amministrazione delle aziende speciali delle istituzioni e degli enti dipendenti dagli enti predetti o a partecipazione prevalente di questi, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di ventiquattro mesi.

Non possono essere eletti alla carica di Presidente e nominati come Segretario Generale coloro i quali, oltre alle precedenti cause di incompatibilità, ricoprono incarichi di rappresentanza legale e/o di direzione (ed apicali in genere) presso organizzazioni ed enti che abbiano o che intendano avere rapporti economici con la Fondazione.


**2.3 - Perdita dello status di Donatore e Sostenitore****Onorario**

Fatto salvo quanto previsto all'art.2 "Ingresso in qualità di donatori", la qualifica di Donatore e Sostenitore Onorario si perde a seguito di decadenza dichiarata dallo stesso organo che ne ha deliberata l'ammissione con apposita motivata delibera. Il Donatore e il Sostenitore Onorario può essere dichiarato decaduto nei seguenti casi:

- per indegnità;
- quando svolga attività in contrasto o conflitto di interesse con le finalità perseguite dalla Fondazione;
- quando violi le norme dello Statuto o dei regolamenti interni;
- per una o più cause di ineleggibilità, così come previste all'articolo 5 del presente regolamento.

**2.4 - Verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità**

Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti. La sussistenza dei requisiti in capo al Segretario Generale




viene accertata dal Consiglio della Fondazione che ne dispone la nomina.

Il processo di verifica delle cause ostative all'incarico prevede che:

- Chi è nominato in un Organo della Fondazione deve, entro dieci giorni dal ricevimento della notizia della nomina, trasmettere all'Organo di appartenenza un'autodichiarazione di presenza dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità nonché di insussistenza di cause di incompatibilità e/o ineleggibilità.
- Nella prima riunione dopo la loro nomina, oppure nella prima riunione dopo la nomina di un nuovo componente effettuata in sostituzione di un precedente membro cessato dall'incarico, ciascun Organo collegiale provvede all'esame dei requisiti dei propri componenti.

Chi è nominato in un Organo della Fondazione e versi in una situazione di incompatibilità, originaria o sopravvenuta e/o di mancanza dei requisiti di onorabilità e di eleggibilità, deve darne senza indugio notizia all'Organo di appartenenza, il quale provvede tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni.

La decadenza dalla carica è dichiarata dall'Organo di appartenenza e, nel caso del Segretario Generale, dal




Consiglio della Fondazione.

E' prevista la sospensione con effetto immediato, con provvedimento dell'Organo di appartenenza e per tutta la durata delle misure applicate, per chiunque in capo al quale si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- condanna penale anche con sentenza non definitiva; applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. 6 settembre 2011 n.159, e successive modifiche e integrazioni;
- applicazione di una misura cautelare di tipo personale;
- situazione di temporaneo conflitto di interessi con la Fondazione;
- instaurazione di una lite con la Fondazione che l'Organo di appartenenza ritenga pregiudizievole per la continuità o l'efficienza o la trasparenza dell'attività della Fondazione stessa;
- originaria o sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità, compatibilità o eleggibilità, dal giorno in cui tale mancanza si verifica fino all'adozione del provvedimento di decadenza da parte dell'Organo di appartenenza.

Chi è nominato negli Organi della Fondazione ha l'obbligo di segnalare all'Organo di appartenenza cause



di sospensione di cui venga a conoscenza, sulle quali  
l'Organo stesso provvede tempestivamente e comunque non  
oltre trenta giorni.

A handwritten signature in blue ink, located on the right side of the page, below the official stamp. The signature is stylized and appears to consist of several loops and a long vertical stroke.